

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana***ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA****DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA****SERVIZIO 6 – INDIRIZZO STRATEGICO, VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ENTI – RETI
IRRIGUE**

Disposizioni attuative generali, criteri, prescrizioni tecnico-operative in materia di assistenza tecnica negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e ss.mm.ii.

1. Oggetto e finalità

L'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 *Disposizioni in materia di associazioni regionali allevatori* e ss.mm.ii., prevede la concessione di aiuti alle Associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti alla Associazione Italiana Allevatori di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, nonché alla stessa Associazione Italiana Allevatori, nonché all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese zootecniche. Gli aiuti sono concessi nei limiti stabiliti dalla normativa unionale e nazionale in materia, fino al 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti sono concessi in conformità alle condizioni di cui Capo I ed al Capo III (artt. 20, 21, 22 e 24) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella GUUE L 327 del 21 dicembre 2022.

2. Riferimenti normativi

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella GUUE L 327 del 21 dicembre 2022;

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2023 (2022/C 485/01);
- Articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
- Articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato";
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

3. Soggetto attuatore dei servizi

Il soggetto attuatore dei servizi previsti dal presente regime di aiuto sarà individuato tra le associazioni degli allevatori giuridicamente riconosciute operanti in Sicilia nonché l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nel settore zootecnico.

L'attuazione del servizio di assistenza tecnica agli allevamenti, di cui al presente atto, avviene sulla base di specifici progetti operativi annuali e/o pluriennali (PO) presentati dal soggetto attuatore in coerenza con la politica zootecnica regionale e le esigenze di assistenza tecnica del comparto, ed approvati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il soggetto attuatore dei servizi organizza ed attiva il piano delle iniziative, provvedendo al relativo coordinamento tecnico, organizzativo e gestionale.

4. Destinatari finali

I destinatari dei servizi dell'assistenza tecnica sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, attive nel settore della produzione agricola primaria operanti nel settore zootecnico all'interno del territorio della regione Sicilia, che aderiscono alle iniziative di assistenza tecnica negli allevamenti previste dal PO.

I suddetti servizi, per come di seguito articolati, dovranno essere accessibili a tutti gli allevatori della Sicilia e l'appartenenza all'eventuale associazione allevatori individuata non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

5. Tipologie di aiuto

Il presente atto disciplina le tipologie di aiuto di seguito riportate:

- a) Scambio di conoscenze e azioni di informazione (riferimento art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472).

Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell'innovazione.

Le azioni sostenute sono coerenti con la descrizione dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS) contenuta nel piano strategico della PAC.

Gli aiuti previsti finanziano i seguenti costi ammissibili:

1. spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione;
2. spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
3. nel caso di progetti dimostrativi, sono ammissibili anche i seguenti costi di investimento:
 - (i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
 - (ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (iii) costi generali collegate alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
 - (iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

I costi di cui al punto 3 sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Gli aiuti sono erogati al soggetto attuatore dei servizi e non comportano pagamenti diretti agli allevatori beneficiari (servizi agevolati).

Per l'espletamento dei servizi di scambio di conoscenza e di informazione, il soggetto attuatore deve disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare.

Le attività possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'appartenenza degli allevatori all'eventuale associazione degli allevatori individuata non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi del prestatore dei servizi sono limitati ai costi delle attività prestate per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, attività dimostrative ed azioni di informazione.

L'intensità di aiuto prevista è limitata al 100% dei costi ammissibili.

b) Aiuti per servizi di consulenza (riferimento art. 22 del regolamento (UE) 2022/2472).

Gli interventi sono finalizzati ad aiutare gli allevatori ad usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali della propria impresa zootecnica.

Le azioni sostenute sono coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico della PAC.

La consulenza è in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

- a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica»;
- d) la prevenzione e la gestione dei rischi;
- e) la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l'integrazione settoriale, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;
- f) le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;
- g) la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;
- h) le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;
- i) produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.

La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle sopra citate, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura, l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell'allevamento

Gli aiuti sono erogati al soggetto attuatore dei servizi di consulenza e non comportano pagamenti diretti agli allevatori beneficiari (servizi agevolati).

Il soggetto attuatore deve risultare dotato di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nel settore zootecnico in cui presta consulenza.

I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

Il prestatore del servizio di consulenza deve essere imparziale ed esente da conflitti di interesse.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'appartenenza degli allevatori all'eventuale associazione degli allevatori individuata non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi del prestatore dei servizi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

L'importo dell'aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili fino a un massimo di 25.000 euro per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria.

c) Azioni promozionali a favore dei prodotti zootecnici (riferimento art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472).

Gli aiuti finalizzati alle azioni promozionali sono destinati a finanziare i costi per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni. I predetti aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- spese di iscrizione;
- spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti oggetto dell'azione promozionale;
- spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- premi simbolici fino a un valore di 3.000,00 euro per premio e per vincitore.

Gli aiuti sono concessi in natura o sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Gli aiuti per i premi simbolici possono essere concessi anche in contanti. Se sono versati in natura, gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

La partecipazione alle attività promozionali di cui sopra non è subordinata all'adesione all'eventuale associazione allevatori individuata e gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative del prestatore dei servizi sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

L'intensità di aiuto previsto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

d) Aiuti per l'adesione ai regimi di qualità (riferimento art. 20 del regolamento (UE) 2022/2472).

Gli aiuti per l'adesione degli allevatori ai regimi di qualità prevedono le seguenti categorie:

1. aiuti a copertura dei costi per attività di ricerche di mercato;
2. aiuti per l'ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.

Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei seguenti regimi di qualità:

a) regimi di qualità istituiti ai sensi dei seguenti regolamenti e disposizioni:

- i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ii) regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni:

- i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche specifiche del prodotto;
 - particolari metodi di produzione;
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute e benessere degli animali o tutela ambientale;
- ii) i regimi di qualità sono accessibili a tutti i produttori;
- iii) i regimi di qualità prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- iv) i regimi di qualità sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari".

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Gli aiuti sono versati al soggetto prestatore del servizio e non comportano pagamenti diretti agli allevatori beneficiari (servizi agevolati).

Gli aiuti non superano il 100% dei costi effettivamente sostenuti.

6. Campo di applicazione

- Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'articolo 2, punto (18) del regolamento (UE) n. 651/2014;
- E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

- Il presente regime non prevede aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

7. Demarcazione e cumulo degli aiuti

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 145, paragrafo 2, e 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili di cui al presente regime, esentati dall'obbligo di notifica, possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472.
- c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del predetto regolamento (UE) 2022/2472.

8. Disposizioni

Informazioni sintetiche relative al presente regime di aiuto sono trasmesse alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore dello stesso regime, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del reg. (UE) 2022/2472.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2472, sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e le attività effettuate successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.

La domanda di aiuto deve contenere i seguenti elementi:

- nome e dimensioni del beneficiario;
- descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione del progetto o dell'attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Le spese eventualmente sostenute dal soggetto prestatore dei servizi per le attività, i servizi e/o gli investimenti di cui sopra prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione Siciliana e, pertanto, restano completamente a carico del medesimo soggetto.

Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta od onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Le informazioni sugli aiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472, sono pubblicate su un sito web dedicato, a livello regionale o nazionale. Le informazioni relative agli aiuti individuali sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli stessi in un formato standardizzato che permetta funzioni di ricerca e scaricamento efficaci.

Saranno conservati registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni del regolamento (UE) 2022/2472 per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli ultimi aiuti a norma del regime.

9. Norma finanziaria

La dotazione finanziaria massima del regime di aiuto per il triennio 2024/2026 è pari ad € 3.750.000,00.

 GENTE GENERALE
Dario Cartabellotta